

Sezione Affari generali del Personale

Ripartizione Servizi al Personale

Servizio Presenze/Assenze

Titolo VII Classe 11

Prot. 22, 455

Trieste, 31, 107, 1008

REP 53 2008

A tutto il personale Docente di ruolo

LORO SEDI

Oggetto: Applicazione art.71 DL 112 dd. 25.6.2008 integrata dalla Circolare n.7/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dd. 17.7.2008.

Il DL 112 dd. 25.6.2008 in cui vengono trattate "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", con l'art. 71, che tratta "Assenze per malattia e per permesso retribuito" e con la della successiva. Circolare n.7/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dd. 17.7.2008, sono state apportate modifiche alla normativa previgente:

Permane la possibilità per il docente di optare, come già specificato nella circolare dd. 18.4.2007 prot. 12028, fra le due modalità di assenza:

- **congedo straordinario** con decurtazione di 1/3 dello stipendio giornaliero per il rimo giorno di congedo, fino ad un massimo di 45 giorni all'anno.
- aspettativa per infermità, previo accertamento medico fiscale, con le restrizioni apportate dal decreto in oggetto.

La normativa per il congedo straordinario, 45 giorni nell'arco dell'anno, non ha subito modificazioni

Assenze per malattia - aspettativa per infermità:

1. "Nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio". Da intendersi per ogni evento morboso.

"Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita".

Il trattamento economico fondamentale è composto da:

- stipendio
- classi
- scatti
- assegni ad personam
- RIA
- -assegno aggiuntivo
- 2. "L'assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica".

Il certificato medico, rilasciato dal medico di base dell'ASL è considerato "certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica", in caso contrario le assenze non potranno essere considerate come assenze giustificate.

3. "L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi."

Al fine di poter ottemperare a questa norma gli interessati devono segnalare le loro assenze per malattia al Servizio presenze entro le ore 10.00, telefonando al n. 040 5583210 oppure inviando un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica: aaggpersonale@amm.units.it.

Si consigliano altresì i dipendenti, che dovessero uscire per sottoporsi a terapie o visite mediche, di farsi rilasciare sempre una certificazione da presentare al medico fiscale.

Nel caso in cui l'ufficio non sia avvisato dell'assenza, in tempo utile per richiedere la visita fiscale, tali assenze non potranno essere considerate come assenze giustificate e saranno trasformate d'ufficio in congedo straordinario.

Le norme sopra citate, sono in vigore dalla data di pubblicazione del decreto.

Con i migliori saluti.

Università degli Studi di Trieste Piazzale Europa, 1

I-34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3210 Fax +39 040 558 7860

e-mail aaggpersonale@amm.units.it

www.units.it